

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione ..... 1
- \* Regolamento (CEE) n. 2300/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3152/85 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ..... 8
- \* Regolamento (CEE) n. 2301/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari ..... 9
- Regolamento (CEE) n. 2302/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili al settore agricolo, nonché alcuni coefficienti e tassi necessari alla loro applicazione ..... 10
- Regolamento (CEE) n. 2303/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 12
- Regolamento (CEE) n. 2304/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 14
- Regolamento (CEE) n. 2305/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali ..... 16
- Regolamento (CEE) n. 2306/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto ..... 19
- Regolamento (CEE) n. 2307/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto ..... 21
- Regolamento (CEE) n. 2308/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso ..... 23

Prezzo : 10,50 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 2309/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso .....	27
Regolamento (CEE) n. 2310/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, relativo al rilascio, il 31 luglio 1989, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi .....	30
Regolamento (CEE) n. 2311/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1989 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione .....	31
Regolamento (CEE) n. 2312/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1989 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso .....	32
Regolamento (CEE) n. 2313/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare .....	33
Regolamento (CEE) n. 2314/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	34
Regolamento (CEE) n. 2315/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	42
* Regolamento (CEE) n. 2316/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato .....	45
* Regolamento (CEE) n. 2317/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che deroga al regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali .....	48
* Regolamento (CEE) n. 2318/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/86 relativo ai requisiti qualitativi minimi per i prodotti a base di pomodori che beneficiano dell'aiuto alla produzione .....	49
* Regolamento (CEE) n. 2319/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e al succo naturale di frutta che beneficiano dell'aiuto alla produzione .....	51
* Regolamento (CEE) n. 2320/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione .....	54
* Regolamento (CEE) n. 2321/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli .....	57
* Regolamento (CEE) n. 2322/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1709/84 relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto .....	58
* Regolamento (CEE) n. 2323/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1957/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro .....	59

Regolamento (CEE) n. 2324/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di agosto 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	61
Regolamento (CEE) n. 2325/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	63
Regolamento (CEE) n. 2326/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	65
* Regolamento (CEE) n. 2327/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91	67
Regolamento (CEE) n. 2328/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay	70
Regolamento (CEE) n. 2329/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	71
Regolamento (CEE) n. 2330/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	73
* Regolamento (CEE) n. 2331/89 del Consiglio, del 26 luglio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali	75

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri**

89/452/CEE, Euratom, CECA :

- \* **Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri delle Comunità europee, del 18 luglio 1989, relativa alla nomina dei membri del tribunale di primo grado delle Comunità europee** ..... 76

89/453/CEE, Euratom, CECA :

- \* **Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri delle Comunità europee, del 18 luglio 1989, relativa alla nomina del presidente del tribunale di primo grado delle Comunità europee** ..... 77

**Consiglio**

89/454/CEE, Euratom :

- \* **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale** ..... 78

---

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1522/89 del Consiglio, del 30 maggio 1989, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli (GU n. L 149 dell'1.6.1989)** ..... 79

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2299/89 DEL CONSIGLIO**

**del 24 luglio 1989**

**relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la maggior parte delle prenotazioni delle compagnie aeree viene effettuata mediante sistemi telematici di prenotazione;

considerando che tali sistemi, se opportunamente utilizzati, possono fornire importanti ed utili servizi a vettori aerei, agenzie di viaggio e viaggiatori, in quanto consentono di accedere facilmente ad esatte ed aggiornate informazioni su voli, tariffe e disponibilità di posti, effettuare prenotazioni e, in taluni casi, rilasciare biglietti e carte d'imbarco;

considerando che abusi sotto forma di negato accesso ai sistemi, o discriminazioni in materia di fornitura, di immissione nel sistema o di visualizzazione di dati, o condizioni inique imposte ai partecipanti o agli abbonati possono arrecare un serio pregiudizio a vettori aerei, agenzie di viaggio e, in definitiva, ai consumatori;

considerando che il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2672/88 della Commissione <sup>(4)</sup> esclude dall'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato gli accordi tra imprese per l'acquisto, lo sviluppo e la gestione in comune di sistemi telematici di prenotazione;

considerando che un codice di comportamento vincolante, applicabile a tutti i sistemi telematici di prenotazione e/o alle funzioni di distribuzione offerti e/o utiliz-

zati nella Comunità potrebbe garantire che detti sistemi siano utilizzati in modo trasparente e non discriminatorio, salve talune precauzioni, evitando così l'uso non corretto dei medesimi, rafforzando nel contempo una concorrenza leale tra vettori aerei e tra sistemi telematici di prenotazione e tutelando con ciò gli interessi dei consumatori;

considerando che non è opportuno imporre obblighi ad un venditore di sistemi telematici di prenotazione e o a un vettore associato o aderente riguardo ad un vettore aereo di un paese terzo che, solo o unitamente ad altri, possieda e/o controlli un altro sistema che non risponda alle norme del presente codice o non garantisca un trattamento equivalente;

considerando che è auspicabile prevedere una procedura di esame e di istruzione dei reclami per inottemperanza a detto codice,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento si applica a sistemi telematici di prenotazione (Computerised reservation system: CRS) qualora siano offerti per l'uso e/o utilizzati nel territorio delle Comunità per la distribuzione e la vendita di servizi di trasporto aereo indipendentemente:

- dallo status o dalla nazionalità del venditore del sistema,
- dalla fonte delle informazioni utilizzate o dall'ubicazione dell'unità centrale di elaborazione dati,
- dall'ubicazione geografica del servizio di trasporto aereo in questione.

*Articolo 2*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) « servizio di trasporto aereo », un servizio di trasporto aereo di linea di persone, compresi i relativi servizi collaterali e le prestazioni supplementari offerte in vendita e/o vendute come parte integrante del servizio aereo;

<sup>(1)</sup> GU n. C 294 del 18. 11. 1988, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

<sup>(3)</sup> GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 13.

- b) « sistema telematico di prenotazione (CRS) », un sistema telematico comprendente informazioni concernenti, fra l'altro,
- orari,
  - disponibilità di posti,
  - tariffe e
  - servizi connessi
- dei vettori aerei, con o senza possibilità:
- di effettuare prenotazioni o
  - di rilasciare biglietti,
- purché metta a disposizione degli abbonati la totalità o parte di tali servizi;
- c) « funzioni di distribuzione », le apparecchiature offerte dal venditore del sistema ad un abbonato o ad un consumatore perché possa fornire informazioni circa orari, disponibilità di posti, tariffe e servizi connessi dei vettori aerei, effettuare prenotazioni e/o emettere biglietti, e fornire qualsiasi altro servizio connesso;
- d) « venditore del sistema », qualsiasi impresa e le sue affiliate che provveda alla gestione o commercializzazione di un CRS;
- e) « vettore associato », un vettore aereo che è un venditore di sistemi o al quale fa capo, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte un venditore di un sistema;
- f) « vettore aderente », un vettore aereo che ha concluso un accordo con un venditore di sistemi per la distribuzione dei propri servizi di trasporto aereo mediante un CRS. Nella misura in cui un vettore associato utilizza le funzioni di distribuzione del proprio CRS, è da considerarsi vettore aderente;
- g) « abbonato », una persona o un'impresa diversa da un vettore aderente che utilizzi, in virtù di un contratto o altro accordo concluso con un venditore del sistema, un CRS per la vendita di servizi di trasporto aereo direttamente alle singole persone facenti parte del pubblico;
- h) « consumatore », ogni persona che richieda informazioni circa un servizio di trasporto aereo e/o intenda acquistarlo;
- i) « visualizzazione primaria », una visualizzazione globale e neutrale dei dati concernenti servizi tra coppie di città, durante un periodo di tempo determinato, comprendente, tra l'altro, tutti voli diretti dei vettori aderenti;
- j) « durata del viaggio », la differenza di tempo tra l'ora prevista di partenza e l'ora di arrivo;
- k) « integrazione del servizio », ogni prodotto o servizio, diverso dalle funzioni di distribuzione, offerto da un

venditore del sistema, a suo nome, agli abbonati o ai consumatori in relazione con un CRS;

- l) « servizio aereo di linea », una serie di voli che presentano, ciascuno, tutte le seguenti caratteristiche:
- il volo è effettuato, a titolo oneroso, su un velivolo adibito al trasporto di passeggeri o di passeggeri e merci e/o posta, in condizioni tali che, su ogni volo, siano messi a disposizione del pubblico posti che possano essere acquisiti individualmente (o direttamente presso il vettore aereo o presso suoi agenti autorizzati);
  - il volo avviene in modo da assicurare il traffico fra i medesimi due o più punti:
    - 1) in base ad un orario pubblicato oppure
    - 2) con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente.

### Articolo 3

1. Il venditore del sistema che offra funzioni di distribuzione per quanto riguarda servizi aerei passeggeri di linea, dà ad ogni vettore aereo la possibilità di partecipare, su una base di parità e di non discriminazione, a tali funzioni nell'ambito della capacità disponibile del sistema, fatta salva qualunque restrizione di carattere tecnico che si sottragga al controllo del venditore del sistema.

2. a) Il venditore del sistema non può

- fissare condizioni irragionevoli per qualsiasi contratto stipulato con vettori aderenti,
- imporre l'accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS; il venditore del sistema deve inoltre applicare le medesime condizioni per lo stesso livello di servizio.

b) Il venditore del sistema non può imporre, quale condizione per la partecipazione al proprio CRS, che il vettore aderente non partecipi contemporaneamente ad un altro sistema.

c) Un vettore aderente ha il diritto di recedere senza penale dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un preavviso non superiore a 6 mesi con scadenza non prima della fine del primo anno.

3. Le funzioni di immissione ed elaborazione offerte dal venditore del sistema devono essere offerte a tutti i vettori aderenti senza discriminazioni.

4. Se il venditore del sistema aggiunge eventuali miglioramenti alle funzioni di distribuzione fornite o all'impianto utilizzato per fornire le funzioni medesime, tali miglioramenti devono essere offerti a tutti i vettori aderenti negli stessi termini e alle stesse condizioni, nei limiti delle possibilità tecniche esistenti.

*Articolo 4*

1. I vettori aderenti ed altri che forniscano materiale da includere in un CRS si accertano che i dati presentati siano completi, precisi, trasparenti e tali da non indurre in errore.

2. Il venditore del sistema non deve manipolare il materiale di cui al paragrafo 1 in modo da fornire informazioni imprecise, discriminatorie o tali da indurre in errore.

3. Il venditore del sistema provvede ad immettere e ad elaborare i dati forniti dai vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, tenuto conto dei limiti imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti, nonché dei formati standard utilizzati dal venditore del sistema.

*Articolo 5*

1. Il venditore del sistema fornisce una visualizzazione primaria e vi inserisce tutti i dati forniti dai vettori aderenti su orari, tariffe e posti disponibili per i singoli acquirenti in modo chiaro e completo, non discriminatorio ed imparziale, in particolare in merito all'ordine di presentazione delle informazioni.

2. Il venditore del sistema non deve visualizzare, intenzionalmente o inavvertitamente, informazioni imprecise o tali da indurre in errore; in particolare, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5:

— i criteri da utilizzare per classificare le informazioni non devono basarsi su fattori direttamente o indirettamente attinenti all'identità del vettore e devono applicarsi in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti;

— nessuna discriminazione fra aeroporti diversi, ma della stessa città, deve essere operata nella formazione e nella selezione delle coppie di città.

3. L'ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria per il giorno o i giorni richiesti è quello stabilito nell'allegato, salvo che non sia diversamente richiesto da un consumatore per una singola operazione.

*Articolo 6*

Il venditore del sistema può fornire informazioni di carattere statistico o altra natura prodotte dal proprio CRS, diverse da quelle offerte come parte integrante delle funzioni di distribuzione, solo in base alle seguenti regole:

a) le informazioni concernenti prenotazioni individuali sono rese disponibili su base paritaria al vettore aereo o

ai vettori aerei aderenti al servizio cui si riferisce la prenotazione;

b) le informazioni presentate in forma globale o anonima e messe a disposizione, a richiesta, di un determinato vettore aereo, sono fornite a tutti i vettori aerei aderenti in modo non discriminatorio;

c) altre informazioni prodotte dal CRS devono essere rese disponibili con il consenso del vettore aereo interessato e tenuto conto di qualsiasi accordo intervenuto tra il venditore del sistema e i vettori aderenti;

d) le informazioni personali relative ad un consumatore e prodotte da un'agenzia di viaggio devono essere rese disponibili ad altri non implicati nella transazione soltanto con il consenso del consumatore.

*Articolo 7*

1. Gli obblighi del venditore del sistema ai sensi degli articoli da 3 a 6 non si applicano al vettore associato di un paese terzo qualora il suo CRS non sia conforme al presente regolamento o non offra ai vettori aerei comunitari un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento.

2. Gli obblighi dei vettori associati e aderenti a norme dell'articolo 8 non si applicano al CRS controllato da vettori aerei di un paese terzo qualora al vettore associato o aderente non sia accordato in tale paese un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 2672/88 della Commissione.

3. Il venditore del sistema o il vettore aereo che intende avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 1 o 2 è tenuto ad informare la Commissione delle proprie intenzioni e dei relativi motivi almeno due settimane prima di dare attuazione al suo proposito. In casi eccezionali, su richiesta del venditore o del vettore in questione, la Commissione può concedere una deroga alla norma delle due settimane.

4. Una volta ricevuta la notifica, la Commissione valuta immediatamente se esistono discriminazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2. In caso affermativo, la Commissione ne informerà tutti i venditori di sistemi o i vettori aerei interessati nella Comunità e gli Stati membri. In caso negativo, la Commissione ne informa il venditore o il vettore in questione.

*Articolo 8*

1. I vettori associati o aderenti non possono subordinare l'utilizzazione di uno specifico CRS da parte di un abbonato alla riscossione di una commissione o di un altro incentivo per la vendita o l'emissione di biglietti per uno qualsiasi dei propri servizi di trasporto.

2. I vettori associati o aderenti non possono imporre l'uso di un CRS specifico ad un abbonato per la vendita o l'emissione di biglietti per i servizi di trasporto aereo da esso direttamente o indirettamente forniti.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a eventuali condizioni che un vettore aereo può imporre ad agenzie di viaggi quando le autorizza a vendere e a rilasciare biglietti per i propri servizi di trasporto aereo.

#### Articolo 9

1. Un venditore di sistemi mette a disposizione di ogni abbonato in modo non discriminatorio tutte le funzioni di distribuzione di un CRS.

2. Un venditore di sistemi non può chiedere all'abbonato di firmare un contratto di esclusiva, né può impedire direttamente o indirettamente all'abbonato di ottenere o di utilizzare un altro o altri sistemi.

3. Una eventuale integrazione del servizio offerto ad un abbonato deve essere offerta dal venditore del sistema a tutti gli abbonati in modo non discriminatorio.

4. Un venditore di sistemi non può inserire nel contratto con un abbonato condizioni inique; in particolare, l'abbonato può recedere senza penale dal contratto concluso con il venditore del sistema, con un preavviso che non deve eccedere i tre mesi e può spirare al più presto alla fine del primo anno.

5. Un venditore di sistemi garantisce, con mezzi tecnici o mediante il contratto con l'abbonato, che per ciascuna operazione individuale sia fornita una visualizzazione primaria e che l'abbonato non manipoli gli elementi forniti dal CRS in modo da presentare ai consumatori un'informazione inesatta, fallace o discriminatoria. Tuttavia, per qualsiasi operazione un abbonato può riordinare i dati o utilizzare visualizzazioni alternative per soddisfare una preferenza espressa da un consumatore.

6. Un venditore di sistemi non può imporre all'abbonato nessun obbligo di accettare un'offerta di attrezzatura tecnica, ma può richiedere l'utilizzazione di attrezzature compatibili con il suo sistema.

#### Articolo 10

1. Il canone richiesto dal venditore di sistemi non deve essere discriminatorio, deve essere fissato equamente in relazione al costo del servizio fornito ed utilizzato ed essere, in particolare, identico per lo stesso livello di servizio.

2. Il venditore del sistema fornisce, a richiesta, alle parti interessate i particolari su procedure in vigore, canoni, funzioni del sistema e criteri di compilazione e visualizzazione utilizzati. Tuttavia, ciò non comporta

l'obbligo per il venditore del sistema di divulgare informazioni costituenti oggetto di proprietà intellettuale quali programmi di software.

3. Qualsiasi modifica, debitamente motivata, delle condizioni di accesso o delle funzioni di distribuzione offerte è comunicata in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti e abbonati.

#### Articolo 11

1. La Commissione, su denuncia o d'ufficio, avvia le procedure al fine di far cessare una infrazione alle disposizioni del presente regolamento.

2. Le denunce possono essere presentate:

- a) dagli Stati membri;
- b) dalle persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo.

3. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri copia delle denunce e dei ricorsi, nonché dei documenti importanti che riceve o trasmette nel quadro di tali procedure.

#### Articolo 12

1. Per l'assolvimento dei compiti affidateli dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso gli Stati membri, nonché presso le imprese e le associazioni di imprese.

2. Per la comunicazione delle informazioni richieste, la Commissione può stabilire un termine non inferiore a un mese.

3. Quando rivolge una richiesta di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, la Commissione invia contemporaneamente una copia di questa richiesta allo Stato membro nel cui territorio l'impresa o l'associazione di imprese hanno la sede centrale.

4. Nella richiesta la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, nonché le sanzioni previste all'articolo 16, paragrafo 1, nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

5. All'obbligo di fornire le informazioni richieste sono soggetti i titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche o di società o associazioni prive di personalità giuridica, coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza.

#### Articolo 13

1. Per l'assolvimento dei compiti affidateli dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese. Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei poteri seguenti:

- a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali;
- b) prendere copia o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;
- c) richiedere chiarimenti orali « in loco »;
- d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto usati dalle imprese e dalle associazioni di imprese.

2. Gli agenti autorizzati della Commissione esercitano i propri poteri su presentazione di un mandato scritto, che precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché le sanzioni previste all'articolo 16, paragrafo 1, qualora i libri o gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile, prima dell'accertamento, lo Stato membro nel cui territorio esso deve aver luogo, della missione di accertamento e dell'identità dei funzionari autorizzati.

3. Le imprese e le associazioni di imprese devono sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data d'inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 16, paragrafo 1, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver consultato lo Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.

5. Gli agenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale Stato membro o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.

6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accertamento.

#### Articolo 14

1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 12 e 13 possono essere utilizzate soltanto ai fini della richiesta o dell'indagine in questione.

2. Fatti salvi gli articoli 11 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale e che essi hanno raccolto nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

#### Articolo 15

1. Se un'impresa o un'associazione di imprese non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione, o fornisce informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione indica le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite ed indica le sanzioni previste dall'articolo 16, paragrafo 1, nonché il diritto di presentare ricorso alla Corte di giustizia avverso la decisione.

2. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

#### Articolo 16

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 ECU quando esse, intenzionalmente o per negligenza:

- a) forniscono indicazioni inesatte in risposta a una domanda presentata ai sensi dell'articolo 12 o non forniscono informazioni entro il termine stabilito;
- b) presentano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti, i libri o altri documenti aziendali richiesti o rifiutano di sottoporsi agli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ai venditori di sistemi, ai vettori associati, ai vettori aderenti e/o agli abbonati ammende per le infrazioni al presente regolamento fino a concorrenza del 10 % del fatturato annuo realizzato dall'impresa interessata nel campo di attività in questione.

Nel determinare l'importo dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno carattere penale.

#### Articolo 17

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito in virtù dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda; essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda.

#### Articolo 18

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, l'ecu è quello adottato per l'elaborazione del bilancio generale delle Comunità europee, conformemente agli articoli 207 e 209 del trattato.



*Articolo 19*

1. Prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 16, la Commissione dà modo alle imprese o associazioni di imprese interessate di manifestare il loro punto di vista relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione.
2. La Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora queste ultime chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi interesse, la loro domanda deve essere accolta.

*Articolo 20*

1. La Commissione pubblica le decisioni che essa adotta a norma dell'articolo 16.
2. La pubblicazione indica il nome delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei loro segreti commerciali.

*Articolo 21*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° agosto 1989 a tutti i CRS per servizi aerei di linea per passeggeri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989.

2. In deroga al paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 9, paragrafo 5 non si applicano fino al 1° gennaio 1990 ai CRS che hanno stabilito l'amministrazione centrale e il centro principale di attività nella Comunità prima del 1° agosto 1989. La Commissione può concedere un'ulteriore deroga di dodici mesi ai CRS che per motivi tecnici non possono soddisfare a queste disposizioni per il 1° gennaio 1990.

*Articolo 22*

Il presente regolamento non pregiudica la legislazione nazionale sulla sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione dei dati.

*Articolo 23*

Il Consiglio decide in merito alla revisione del presente regolamento entro il 31 dicembre 1992, sulla base di una proposta della Commissione che dev'essere presentata entro il 31 marzo 1992, corredata di una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. NALLET

**ALLEGATO****CRITERI DI CLASSIFICAZIONE****Criteria generali**

1. La visualizzazione primaria deve comprendere, quando è possibile, voli di coincidenza dei vettori aderenti che utilizzino un minimo di nove punti di coincidenza. Un vettore aderente può richiedere l'immissione nella visualizzazione di un servizio non diretto purché il percorso del volo non superi del 130 % la distanza fra i due aeroporti sul cerchio massimo. I punti di coincidenza con un percorso di volo superiore al 130 % non devono essere utilizzati.
2. Il venditore del sistema non deve utilizzare lo spazio disponibile sullo schermo per le visualizzazioni primarie in modo da dare rilievo eccessivo ad una opzione di viaggio in particolare, o da presentare opzioni non realistiche.
3. Nel caso in cui il venditore del sistema decida di fornire informazioni per qualsiasi coppia di città su orari o tariffe di vettori non aderenti, tali informazioni devono essere visualizzate in maniera accurata, non fuorviante e non discriminatoria fra tali vettori.
4. Se le informazioni circa il numero dei servizi aerei diretti e l'identità dei vettori aerei in questione non sono complete, ciò deve essere chiaramente indicato sulla relativa visualizzazione.

**Criteria per i servizi aerei di linea**

1. Ove non esistano richieste diverse da parte del cliente per transazioni specifiche, l'ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria relativamente a servizi aerei di linea, per il/i giorno/i richiesto/i, dovrà essere il seguente:
  - i) tutti i voli diretti non stop fra le coppie di città in questione;
  - ii) gli altri voli diretti fra le coppie di città in questione, senza trasbordo;
  - iii) i voli di coincidenza.

Il cliente deve almeno avere la possibilità di richiedere la visualizzazione primaria, secondo l'ordine dell'orario di partenza o l'orario di arrivo e/o la durata del viaggio. La visualizzazione primaria dovrà essere classificata in base all'orario di partenza per il punto i) ed in base alla durata del viaggio per i due punti ii) e iii), a meno che il cliente non indichi qualche altra preferenza.

2. Devono essere chiaramente identificati i voli di linea che prevedono scali, trasbordi, cambiamenti di aeroporto e/o « codesharing » (utilizzo dello stesso codice). I voli « codesharing » vanno considerati voli di coincidenza.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2300/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3152/85 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1676/85 ha determinato i tassi di cambio da applicare per la conversione in ecu degli importi relativi ai dati del mercato mondiale che sono espressi in moneta nazionale ;

considerando che per garantire di un'impostazione uniforme nella Comunità e per semplificare la gestione amministrativa è opportuno indicare che gli Stati membri utilizzano in linea di massima i tassi stabiliti per la fissazione o la modifica degli importi compensativi monetari al fine di convertire in ecu gli importi riferentisi ai dati del mercato mondiale espressi in moneta nazionale ; che è opportuno introdurre questa disposizione nel regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/88 <sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Al regolamento (CEE) n. 3152/85 è aggiunto il seguente articolo 3 bis :

*\* Articolo 3 bis*

Salve le misure adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, i tassi stabiliti per fissare, o se del caso, modificare gli importi compensativi monetari sono utilizzati per la conversione in ecu prevista nel paragrafo 1, lettera a), primo trattino di tale articolo.

La Commissione pubblica tali tassi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L. \**Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2301/89 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione <sup>(3)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che è opportuno indicare che i tassi di conversione utilizzati in caso di applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85 sono i tassi bilaterali derivanti dai tassi di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/89 <sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1.*

Il regolamento (CEE) n. 3153/85 è modificato come segue :

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma :

« In caso di applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85, i tassi da applicare per la conversione degli importi compensativi monetari sono i tassi bilaterali derivanti dai tassi di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2302/89 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili al settore agricolo, nonché alcuni coefficienti e tassi necessari alla loro applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2186/89 <sup>(4)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1876/89 reca un allegato III in cui si precisano i tassi di conversione da utilizzare in caso d'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85; che l'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/89 <sup>(6)</sup>, e l'articolo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3153/85della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2301/89 <sup>(8)</sup>, prevedono l'utilizzazione e la pubblicazione di alcuni tassi di conversione presi in considerazione per fissare, o eventualmente modificare, gli importi compensativi monetari; che è necessario precisare il valore dei tassi suddetti e di adeguare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CEE) n. 1876/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1876/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 213 del 24. 7. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(7)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.<sup>(8)</sup> Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

## ALLEGATO III

Tassi di conversione presi in considerazione per fissare gli importi compensativi monetari,  
di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85

	1 ECU	100 Lit	1 £	1 £ Irl
FB/Flux	48,2869	2,87763	64,1530	55,2545
Dkr	8,93007	0,532182	11,8643	10,2187
DM	2,34113	0,139518	3,11038	2,67895
FF	7,85183	0,467925	10,4318	8,98483
Fl	2,63785	0,157201	3,50459	3,01849
£ Irl	0,873900	0,0520800	1,16105	—
£	0,752684	0,0448560	—	0,861293
Lit	1 678,01	—	2 229,37	1 920,14
Dra	200,854	11,9698	266,850	229,836
Esc	193,985	11,5604	257,724	221,976
Pta	145,718	8,68398	193,598	166,744

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2303/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 luglio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	140,52
0712 90 19	34,31	140,52
1001 10 10	13,87	152,72 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	13,87	152,72 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	13,66	108,71
1001 90 99	13,66	108,71
1002 00 00	41,42	117,40 <sup>(3)</sup>
1003 00 10	32,09	107,75
1003 00 90	32,09	107,75
1004 00 10	23,49	91,51
1004 00 90	23,49	91,51
1005 10 90	34,31	140,52 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	34,31	140,52 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	52,35	145,37 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	32,09	3,17
1008 20 00	32,09	22,10 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	32,09	0,00 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	32,09	0,00
1101 00 00	32,13	166,07
1102 10 00	70,99	177,36
1103 11 10	35,82	251,04
1103 11 90	34,71	179,36

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2304/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 luglio 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	0	0	0,32
0712 90 19	0	0	0	0,32
1001 10 10	0	0	0	0,20
1001 10 90	0	0	0	0,20
1001 90 91	0	0	0	0,84
1001 90 99	0	0	0	0,84
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	2,41
1004 00 90	0	0	0	2,41
1005 10 90	0	0	0	0,32
1005 90 00	0	0	0	0,32
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	1,17

## B. Malto

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	1,50	1,50
1107 10 19	0	0	0	1,12	1,12
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2305/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 luglio 1989**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(5)</sup>, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per

quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(8)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1	6° term. 2
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	01	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 120	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 200	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 300	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2306/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo<sup>(3)</sup> le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(5)</sup>, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	10,00
1107 10 99 000	50,00
1107 20 00 000	60,00

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2307/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 <sup>(5)</sup>, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione <sup>(6)</sup> ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esporta-

zioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(8)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(6)</sup> GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 2	7° term. 3	8° term. 4	9° term. 5	10° term. 6	11° term. 7
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2308/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo <sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione <sup>(4)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(6)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	135,56
1006 20 15 000	01	135,56
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	135,56
1006 20 96 000	01	135,56
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	135,56
1006 30 25 000	01	135,56
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	135,56
1006 30 46 000	01	135,56
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 000	—	—
1006 30 63 100	01	169,45
	03	181,45
	05	181,45
	06	186,45
	07	186,45
	08	181,45
	09	181,45
	10	186,45
	11	186,45
	12	186,45
	13	169,45
	14	186,45
1006 30 63 900	01	169,45
	13	169,45
1006 30 65 100	01	169,45
	03	181,45
	05	181,45
	06	186,45
	07	186,45
	08	181,45
	09	181,45
	10	186,45
	11	186,45
	12	186,45
	13	169,45
	14	186,45
1006 30 65 900	01	169,45
	13	169,45
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—
1006 30 92 000	—	—

(ECU/t)			
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	
1006 30 94 100	01	169,45	
	03	181,45	
	05	181,45	
	06	186,45	
	07	186,45	
	08	181,45	
	09	181,45	
	10	186,45	
	11	186,45	
	12	186,45	
	13	169,45	
	14	186,45	
	1006 30 94 900	01	169,45
		13	169,45
1006 30 96 100	01	169,45	
	03	181,45	
	05	181,45	
	06	186,45	
	07	186,45	
	08	181,45	
	09	181,45	
	10	186,45	
	11	186,45	
	12	186,45	
	13	169,45	
	14	186,45	
	1006 30 96 900	01	169,45
		13	169,45
1006 30 98 100	—	—	
1006 30 98 900	—	—	
1006 40 00 000	—	—	

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 la zona II b),
- 06 la zona IV a),
- 07 la zona IV b),
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

**NB:** Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

Le restituzioni vanno convertite in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2309/89 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 luglio 1989**

**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello

stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio<sup>(5)</sup>, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

*(ECU/t)*

Codice prodotto	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
1006 20 11 000	—	—	—	—
1006 20 13 000	0	0	0	0
1006 20 15 000	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—
1006 20 92 000	—	—	—	—
1006 20 94 000	0	0	0	0
1006 20 96 000	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—
1006 30 21 000	—	—	—	—
1006 30 23 000	0	0	0	0
1006 30 25 000	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—
1006 30 42 000	—	—	—	—
1006 30 44 000	0	0	0	0
1006 30 46 000	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—
1006 30 61 000	—	—	—	—
1006 30 63 100	0	0	0	0
1006 30 63 900	0	0	0	0
1006 30 65 100	0	0	0	0
1006 30 65 900	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—
1006 30 92 000	—	—	—	—
1006 30 94 100	0	0	0	0
1006 30 94 900	0	0	0	0
1006 30 96 100	0	0	0	0
1006 30 96 900	0	0	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2310/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

relativo al rilascio, il 31 luglio 1989, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87<sup>(4)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1645/89<sup>(6)</sup>, ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal summenzionato regolamento (CEE) n. 3643/85; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre 1989;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli Stati membri rilasciano, il 31 luglio 1989, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 luglio 1989, alle seguenti condizioni:

- a) per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39 all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80, i quantitativi richiesti, originari degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- b) per i prodotti dei codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79 all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80, i quantitativi richiesti, originari:
- del Cile, sono attribuiti integralmente;
  - degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- c) per i prodotti dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90 all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80, i quantitativi richiesti, originari degli altri paesi terzi, sono ridotti del 98,772 %.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.<sup>(3)</sup> GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.<sup>(4)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.<sup>(6)</sup> GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2311/89 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1989****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1989 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),considerando che il regolamento (CEE) n. 1541/89 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel terzo trimestre 1989;considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88<sup>(5)</sup>, i quantitativi richiesti possono venire ridotti; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 817/89<sup>(7)</sup>, si riferiscono a quantitativi globali di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1541/89; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno, per il regime di

cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il trimestre che inizia il 1° luglio 1989 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 11,8976 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1136/79;
- b) 8,6318 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1136/79.

2. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1989, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.<sup>(7)</sup> GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 37.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2312/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1989 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1542/89 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il terzo trimestre 1989; che per le domande di titoli d'importazione presentate da ciascuno dei gruppi interessati di cui allo stesso regolamento, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, per i quali sono state presentate domande nel periodo dal 1° luglio al 10 luglio 1989 vengono rilasciati come segue:

1. I quantitativi chiesti in Italia:

- a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:

aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 97,559 %;

bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 75,992 %;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:

aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 97,367 %;

bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 91,650 %.

2. I quantitativi chiesti in Grecia:

a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:

aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 54,882 %;

bb) dagli altri interessati, sono ridotti dell'83,333 %;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:

aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 78,049 %;

bb) dagli altri interessati, sono ridotti dell'87,341 %.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1989, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2313/89 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1989****recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che con regolamento (CEE) n. 1978/89 <sup>(3)</sup> la Commissione ha indetto una gara per la fornitura di 2 000 t di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura e chiudere pertanto la suddetta gara,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'allegato III del regolamento (CEE) n. 1978/89 la gara è chiusa.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 16.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2314/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87 <sup>(5)</sup>, la restitu-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87 <sup>(7)</sup>, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 296/88 <sup>(9)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

<sup>(9)</sup> GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(2)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esporsione

tazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'exportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'exportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'exportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 11 050	—	—
2309 10 11 110	01	3,96
	09	—
2309 10 11 190	01	2,59
	09	—
2309 10 11 210	01	7,92
	09	—
2309 10 11 290	01	5,19
	09	—
2309 10 11 310	01	15,83
	09	—
2309 10 11 390	01	10,37
	09	—
2309 10 11 900	—	—
2309 10 13 050	—	—
2309 10 13 110	01	3,96
	09	—
2309 10 13 190	01	2,59
	09	—
2309 10 13 210	01	7,92
	09	—
2309 10 13 290	01	5,19
	09	—
2309 10 13 310	01	15,83
	09	—
2309 10 13 390	01	10,37
	09	—
2309 10 13 900	—	—
2309 10 31 050	—	—
2309 10 31 110	01	3,96
	09	—
2309 10 31 190	01	2,59
	09	—
2309 10 31 210	01	7,92
	09	—
2309 10 31 290	01	5,19
	09	—
2309 10 31 310	01	15,83
	09	—
2309 10 31 390	01	10,37
	09	—
2309 10 31 410	01	23,75
	09	—
2309 10 31 490	01	15,56
	09	—
2309 10 31 510	01	31,66
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 31 590	01	20,74
	09	—
2309 10 31 610	01	39,58
	09	—
2309 10 31 690	01	25,93
	09	—
2309 10 31 900	—	—
2309 10 33 050	—	—
2309 10 33 110	01	3,96
	09	—
2309 10 33 190	01	2,59
	09	—
2309 10 33 210	01	7,92
	09	—
2309 10 33 290	01	5,19
	09	—
2309 10 33 310	01	15,83
	09	—
2309 10 33 390	01	10,37
	09	—
2309 10 33 410	01	23,75
	09	—
2309 10 33 490	01	15,56
	09	—
2309 10 33 510	01	31,66
	09	—
2309 10 33 590	01	20,74
	09	—
2309 10 33 610	01	39,58
	09	—
2309 10 33 690	01	25,93
	09	—
2309 10 33 900	—	—
2309 10 51 050	—	—
2309 10 51 110	01	3,96
	09	—
2309 10 51 190	01	2,59
	09	—
2309 10 51 210	01	7,92
	09	—
2309 10 51 290	01	5,19
	09	—
2309 10 51 310	01	15,83
	09	—
2309 10 51 390	01	10,37
	09	—
2309 10 51 410	01	23,75
	09	—
2309 10 51 490	01	15,56
	09	—
2309 10 51 510	01	31,66
	09	—
2309 10 51 590	01	20,74
	09	—
2309 10 51 610	01	39,58
	09	—



(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 51 690	01	25,93
	09	—
2309 10 51 710	01	47,49
	09	—
2309 10 51 790	01	31,11
	09	—
2309 10 51 810	01	51,81
	09	—
2309 10 51 890	01	33,94
	09	—
2309 10 51 900	—	—
2309 10 53 050	—	—
2309 10 53 110	01	3,96
	09	—
2309 10 53 190	01	2,59
	09	—
2309 10 53 210	01	7,92
	09	—
2309 10 53 290	01	5,19
	09	—
2309 10 53 310	01	15,83
	09	—
2309 10 53 390	01	10,37
	09	—
2309 10 53 410	01	23,75
	09	—
2309 10 53 490	01	15,56
	09	—
2309 10 53 510	01	31,66
	09	—
2309 10 53 590	01	20,74
	09	—
2309 10 53 610	01	39,58
	09	—
2309 10 53 690	01	25,93
	09	—
2309 10 53 710	01	47,49
	09	—
2309 10 53 790	01	31,11
	09	—
2309 10 53 810	01	51,81
	09	—
2309 10 53 890	01	33,94
	09	—
2309 10 53 900	—	—
2309 90 31 050	—	—
2309 90 31 110	01	3,96
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 190	01	2,59
	09	—
2309 90 31 210	01	7,92
	09	—
2309 90 31 290	01	5,19
	09	—
2309 90 31 310	01	15,83
	09	—
2309 90 31 390	01	10,37
	09	—
2309 90 31 900	—	—
2309 90 33 050	—	—
2309 90 33 110	01	3,96
	09	—
2309 90 33 190	01	2,59
	09	—
2309 90 33 210	01	7,92
	09	—
2309 90 33 290	01	5,19
	09	—
2309 90 33 310	01	15,83
	09	—
2309 90 33 390	01	10,37
	09	—
2309 90 33 900	—	—
2309 90 41 050	—	—
2309 90 41 110	01	3,96
	09	—
2309 90 41 190	01	2,59
	09	—
2309 90 41 210	01	7,92
	09	—
2309 90 41 290	01	5,19
	09	—
2309 90 41 310	01	15,83
	09	—
2309 90 41 390	01	10,37
	09	—
2309 90 41 410	01	23,75
	09	—
2309 90 41 490	01	15,56
	09	—
2309 90 41 510	01	31,66
	09	—
2309 90 41 590	01	20,74
	09	—
2309 90 41 610	01	39,58
	09	—
2309 90 41 690	01	25,93
	09	—
2309 90 41 900	—	—
2309 90 43 050	—	—
2309 90 43 110	01	3,96
	09	—
2309 90 43 190	01	2,59
	09	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (!)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 43 210	01	7,92
	09	—
2309 90 43 290	01	5,19
	09	—
2309 90 43 310	01	15,83
	09	—
2309 90 43 390	01	10,37
	09	—
2309 90 43 410	01	23,75
	09	—
2309 90 43 490	01	15,56
	09	—
2309 90 43 510	01	31,66
	09	—
2309 90 43 590	01	20,74
	09	—
2309 90 43 610	01	39,58
	09	—
2309 90 43 690	01	25,93
	09	—
2309 90 43 900	—	—
2309 90 51 050	—	—
2309 90 51 110	01	3,96
	09	—
2309 90 51 190	01	2,59
	09	—
2309 90 51 210	01	7,92
	09	—
2309 90 51 290	01	5,19
	09	—
2309 90 51 310	01	15,83
	09	—
2309 90 51 390	01	10,37
	09	—
2309 90 51 410	01	23,75
	09	—
2309 90 51 490	01	15,56
	09	—
2309 90 51 510	01	31,66
	09	—
2309 90 51 590	01	20,74
	09	—
2309 90 51 610	01	39,58
	09	—
2309 90 51 690	01	25,93
	09	—
2309 90 51 710	01	47,49
	09	—
2309 90 51 790	01	31,11
	09	—
2309 90 51 810	01	51,81
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 890	01	33,94
	09	—
2309 90 51 900	—	—
2309 90 53 050	—	—
2309 90 53 110	01	3,96
	09	—
2309 90 53 190	01	2,59
	09	—
2309 90 53 210	01	7,92
	09	—
2309 90 53 290	01	5,19
	09	—
2309 90 53 310	01	15,83
	09	—
2309 90 53 390	01	10,37
	09	—
2309 90 53 410	01	23,75
	09	—
2309 90 53 490	01	15,56
	09	—
2309 90 53 510	01	31,66
	09	—
2309 90 53 590	01	20,74
	09	—
2309 90 53 610	01	39,58
	09	—
2309 90 53 690	01	25,93
	09	—
2309 90 53 710	01	47,49
	09	—
2309 90 53 790	01	31,11
	09	—
2309 90 53 810	01	51,81
	09	—
2309 90 53 890	01	33,94
	09	—
2309 90 53 900	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 le zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77,
- 09 altre destinazioni.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2315/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio<sup>(5)</sup>, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(6)</sup>, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(8)</sup>, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71<sup>(10)</sup>, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(6)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(9)</sup> GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione <sup>(1)</sup> ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(3)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un

periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	100,74	1104 22 10 900	—
1102 20 10 300	86,35	1104 22 30 100	86,60
1102 20 10 900	—	1104 22 30 900	—
1102 20 90 100	86,35	1104 22 50 000	—
1102 20 90 900	—	1104 23 10 100	107,94
1102 30 00 000	—	1104 23 10 300	82,75
1102 90 10 100	86,30	1104 23 10 900	—
1102 90 10 900	58,68	1104 29 10 100	—
1102 90 30 100	91,69	1104 29 10 900	—
1102 90 30 900	—	1104 29 91 000	57,53
1103 12 00 100	91,69	1104 29 95 000	57,53
1103 12 00 900	—	1104 30 10 000	12,25
1103 13 11 100	129,53	1104 30 90 000	17,99
1103 13 11 300	100,74	1107 10 11 000	87,22
1103 13 11 500	86,35	1107 10 91 000	102,40
1103 13 11 900	—	1108 11 00 100	98,00
1103 13 19 100	129,53	1108 11 00 900	—
1103 13 19 300	100,74	1108 12 00 100	115,14
1103 13 19 500	86,35	1108 12 00 900	—
1103 13 19 900	—	1108 13 00 100	115,14
1103 13 90 100	86,35	1108 13 00 900	—
1103 13 90 900	—	1108 14 00 100	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 900	—
1103 19 10 000	57,53	1108 19 10 100	112,10
1103 19 30 100	89,17	1108 19 10 900	—
1103 19 30 900	—	1108 19 90 100	—
1103 21 00 000	49,98	1108 19 90 900	—
1103 29 20 000	58,68	1109 00 00 100	0,00
1103 29 30 000	—	1109 00 00 900	—
1103 29 40 000	73,40	1702 30 51 000	150,40
1104 11 90 100	86,30	1702 30 59 000	115,14
1104 11 90 900	—	1702 30 91 000	150,40
1104 12 90 100	101,88	1702 30 99 000	115,14
1104 12 90 300	81,50	1702 40 90 000	115,14
1104 12 90 900	—	1702 90 50 100	150,40
1104 19 10 000	49,98	1702 90 50 900	115,14
1104 19 50 110	115,14	1702 90 75 000	157,59
1104 19 50 130	93,55	1702 90 79 000	109,38
1104 19 50 150	—	2106 90 55 000	115,14
1104 19 50 190	—	2302 10 10 000	14,28
1104 19 50 900	—	2302 10 90 100	14,28
1104 19 91 000	—	2302 10 90 900	—
1104 21 10 100	86,30	2302 20 10 000	14,28
1104 21 10 900	—	2302 20 90 100	14,28
1104 21 30 100	86,30	2302 20 90 900	—
1104 21 30 900	—	2302 30 10 000	14,28
1104 21 50 100	115,06	2302 30 90 000	14,28
1104 21 50 300	92,05	2302 40 10 000	14,28
1104 21 50 900	—	2302 40 90 000	14,28
1104 22 10 100	81,50	2303 10 11 100	57,57
		2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2316/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo all'importazione per le uve secche è fissato tenendo conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione del mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime dei prezzi minimi all'importazione per le uve secche <sup>(3)</sup>, le tasse di compensazione sono fissate con riferimento ad una gamma di prezzi all'importazione; che la tassa di compensazione massima è determinata sulla base dei

prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale per quantitativi significativi dai più rappresentativi paesi terzi;

considerando che occorre fissare un prezzo minimo all'importazione per le uve secche di Corinto e le altre uve secche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo minimo all'importazione delle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1989/1990 è quello indicato nell'allegato I.
2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.



## ALLEGATO I

## Prezzi minimi all'importazione

<i>(ECU/t)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione
0806 20	— Uve secche :	
	— — presentate in imballaggi immediati di 2 kg o meno :	
0806 20 11	— — — uve secche di Corinto	989,03
0806 20 19	— — — altre	1 034,68
	— — Altre :	
0806 20 91	— — — uve secche di Corinto	855,86
0806 20 99	— — — altre	895,36

## ALLEGATO II

## Tasse di compensazione

1. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 11 :

*(in ECU/t)*

Prezzo all'importazione :		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
989,03	979,14	9,89
979,14	959,36	29,67
959,36	929,69	59,34
929,69	900,02	89,01
900,02		144,67

2. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 91 :

*(in ECU/t)*

Prezzo all'importazione :		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
855,86	847,30	8,56
847,30	830,18	11,50
830,18	804,51	11,50
804,51	778,83	11,50
778,83		11,50

3. Uve secche del codice NC 0806 20 19 :

*(in ECU/t)*

Prezzo all'importazione :		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
1 034,68	1 024,33	10,35
1 024,33	1 003,64	31,04
1 003,64	972,60	62,08
972,60	941,56	93,12
941,56		190,32

## 4. Uve secche del codice NC 0806 20 99 :

*(in ECU/t)*

Prezzo all'importazione :		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
895,36	886,41	8,95
886,41	868,50	26,86
868,50	841,64	51,00
841,64	814,78	51,00
814,78		51,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2317/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 luglio 1989**  
**che deroga al regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità d'applicazione del**  
**prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 24 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 850/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, che deroga al regolamento (CEE) n. 1432/88 <sup>(4)</sup> prevede che il rimborso della differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare preventivo e il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo, fissato per la campagna 1988/1989, avvenga al più tardi alla fine del mese di luglio 1989, che alcune difficoltà di ordine amministrativo impediscono in alcuni casi l'osservanza di detto termine;

considerando che per ovviare a tali difficoltà occorre prorogare di un mese il termine di tale rimborso per la campagna 1988/1989;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1432/88, gli Stati membri possono rimborsare la differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare preventivo e il prelievo di corresponsabilità supplementare definitivo fissato per la campagna 1988/1989 fino al 31 agosto 1989.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 89 dell'1. 4. 1989, pag. 55.

<sup>(4)</sup> GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2318/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/86 relativo ai requisiti qualitativi minimi per i prodotti a base di pomodori che beneficiano dell'aiuto alla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che i pomodori non pelati, interi o non interi (crush o pizza sauce), di cui al codice NC ex 2002 10, sono stati inseriti con il regolamento (CEE) n. 1125/89 del Consiglio, fra i prodotti che possono beneficiare di un aiuto alla produzione, elencati nell'allegato I, parte A del regolamento (CEE) n. 426/86; che occorre pertanto definire anche per questi prodotti requisiti qualitativi minimi basati su procedimenti tradizionali di corretta trasformazione; che i requisiti qualitativi definiti dal presente regolamento costituiscono misure di attuazione del regime di aiuti alla produzione, integrative delle disposizioni adottate con regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/89<sup>(4)</sup>;

considerando che è d'uopo modificare il regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione<sup>(5)</sup>;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1764/86 è modificato come segue:

1) Il testo del titolo I è sostituito dal testo seguente:

• TITOLO I

**Requisiti per i pomodori pelati e non pelati**

*Articolo 3*

Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:

— "pomodori pelati":

- i pomodori pelati interi e non interi, surgelati e
- i pomodori pelati interi o non interi conservati, quali sono definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1599/84;

— "pomodori non pelati":

- i pomodori non pelati interi e non interi, conservati, quali sono definiti all'articolo 1 del suddetto regolamento.

*Articolo 4*

1. Gli unici ingredienti che possono essere aggiunti ai pomodori pelati sono i seguenti:

- acqua,
- succo di pomodoro,
- concentrato di pomodoro,
- sale da tavola (cloruro di sodio),
- spezie naturali, erbe aromatiche e relativi estratti, aromi naturali.

Nella fabbricazione dei pomodori pelati e non pelati possono essere usati come additivi soltanto l'acido citrico (E 330) e il cloruro di calcio (509).

2. Il quantitativo di sale da tavola addizionato non deve superare il 3 % del peso netto; ove si aggiunge cloruro di calcio, il tenore complessivo di ioni calcio non deve superare lo 0,045 % nelle presentazioni intere e lo 0,080 % nelle presentazioni non intere. Nel determinare il quantitativo di sale da tavola addizionato, il tenore naturale di cloruri è considerato pari al 2 % del residuo secco.

3. Il succo di pomodoro ed il concentrato di pomodoro addizionati devono corrispondere ai requisiti minimi fissati nel titolo II.

*Articolo 5*

1. I pomodori pelati e non pelati devono essere esenti da sapori e odori estranei al prodotto e devono avere il colore caratteristico della varietà utilizzata, lavorata in condizioni corrette.

2. I pomodori pelati devono essere praticamente esenti da bucce. I pomodori non pelati devono essere praticamente provvisti di buccia. I pomodori pelati e non pelati interi devono inoltre essere praticamente esenti da unità difettose.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 1.

3. Il valore delle muffe dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 50 % dei campi positivi; il valore del pH non deve essere superiore a 4,5.

#### Articolo 6

1. I prodotti sono considerati conformi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 se sono rispettate le tolleranze seguenti:

Difetti: 35 cm<sup>2</sup> di superficie complessiva,

- presenza di bucce (nei pomodori pelati):
  - presentazioni intere: 300 cm<sup>2</sup> di superficie complessiva,
  - presentazioni non intere: 1 250 cm<sup>2</sup> di superficie complessiva;
- mancanza di buccia (nei pomodori non pelati):
  - presentazioni intere: 300 cm<sup>2</sup> di superficie complessiva,
  - presentazioni non intere: 1 250 cm<sup>2</sup> di superficie complessiva;

Le tolleranze si riferiscono a 10 kg di peso netto.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 si intendono per:

a) "difetti": zone che presentano profonde lesioni, il cui colore o la cui struttura contrasta di conseguenza nettamente con il tessuto normale del

pomodoro, e che avrebbero dovuto essere rimosse durante la lavorazione;

b) "bucce": sia la buccia aderente o meno alla polpa del pomodoro, sia quella trovata sciolta nel recipiente.

#### Articolo 7

1. Nel caso dei pomodori pelati e non pelati conservati, i pomodori ed il liquido di governo devono occupare almeno il 90 % della capacità in acqua del recipiente in cui sono condizionati.

2. Il peso netto sgocciolato dei pomodori pelati e non pelati interi conservati deve essere, in media, almeno pari al 56 % della capacità in acqua, espressa in grammi, del recipiente.

3. Se i prodotti pelati e non pelati conservati sono condizionati in recipienti di vetro, la capacità in acqua deve essere ridotta di 20 ml prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2.

2) Al titolo IV, articolo 13, prima riga del paragrafo 1, i termini « pomodori pelati » sono sostituiti dai termini « pomodori pelati o pomodori non pelati ».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2319/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e al succo naturale di frutta che beneficiano dell'aiuto alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 ha istituito un regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti elencati nell'allegato I, parte A di detto regolamento; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento, l'aiuto deve essere pagato soltanto per i prodotti che soddisfano a requisiti di qualità minima da stabilire;

considerando che tali requisiti di qualità minima hanno lo scopo di prevenire la produzione di prodotti per i quali non esiste una domanda o di prodotti che provocherebbero distorsioni sul mercato; che tali requisiti devono essere basati su procedimenti tradizionali di corretta trasformazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1289/85 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato le norme di qualità minima per le pere Williams sciroppate; che occorre modificare le disposizioni così adottate in modo da estendere il regime di aiuto alle pere della varietà Rocha, nonché alle pere Williams e Rocha conservate nel succo naturale di frutta a norma del succitato regolamento (CEE) n. 1125/89 del Consiglio; che, per una maggiore chiarezza di presentazione, è opportuno riprendere in un nuovo testo i requisiti di qualità minima così modificate;considerando che i requisiti qualitativi previsti dal presente regolamento costituiscono misure complementari per l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/89 <sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi cui debbono soddisfare le pere Williams e Rocha sciroppate, nonché le pere delle stesse varietà conservate nel succo naturale di frutta, in appresso denominate « pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta », quali sono definite nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1599/84, per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.

*Articolo 2*

Per la fabbricazione delle pere allo sciroppo, sono impiegate soltanto pere della specie *Pyrus communis* L. varietà Williams e Rocha. Il materiale di base deve essere fresco, sano, pulito e adatto alla trasformazione.

Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la fabbricazione di pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, può essere stato refrigerato.

*Articolo 3*

1. Le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2.

2. Ai fini del presente regolamento, le varie presentazioni sono definite come segue:

- a) per « frutto intero » si intende il frutto con il torsolo e con o senza picciolo;
- b) per « metà » si intende il frutto privo di torsolo, tagliato in due parti approssimativamente uguali;
- c) per « quarti » si intende il frutto privo del torsolo, tagliato in quattro parti approssimativamente uguali;
- d) per « fette » si intende il frutto privo di torsolo, tagliato in più di quattro parti cuneiformi;
- e) per « dadi » si intende il frutto, privo di torsolo, tagliato in pezzi cubici.

3. Ogni recipiente con pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta può contenere soltanto un tipo di presentazione e i frutti o parte di essi devono essere di dimensioni praticamente uniformi. Nel recipiente non devono trovarsi altri tipi di frutta.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 22. 5. 1985, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 46.

4. Il colore delle pere conservate deve essere quello caratteristico delle varietà Williams o Rocha. Una coloritura lievemente rosata non è considerata un difetto. Si considera che le pere sciroppate contenenti ingredienti speciali siano di colore caratteristico quando non presentano anormali alterazioni di colore tenuto conto degli ingredienti usati.

5. Le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta devono essere esenti da elementi estranei di origine non vegetale e da sapori e odori estranei. I frutti devono essere carnosi e possono essere di consistenza variabile, ma non eccessivamente molli né eccessivamente duri.

6. Le pere conservate devono essere praticamente esenti da:

- a) elementi estranei di origine vegetale,
- b) buccia,
- c) unità difettose.

I frutti interi, le metà e i quarti devono essere inoltre praticamente esenti da unità danneggiate meccanicamente.

#### Articolo 4

1. I frutti o parti di essi sono considerati di dimensioni praticamente uniformi quando, in un recipiente, il peso dell'unità più grande non supera il doppio del peso dell'unità più piccola.

Se in un recipiente sono contenute meno di 20 unità, un'unità può non essere presa in considerazione. Ai fini della determinazione dell'unità più grande e di quella più piccola, le unità rotte non sono prese in considerazione.

2. Le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta sono considerate conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 6 se sono rispettate le seguenti tolleranze:

	Presentazione	
	Frutti interi, metà e quarti	Altre presentazioni
Unità difettose	15 % in numero	1,5 kg
Unità danneggiate meccanicamente	10 % in numero	non applicabile
Buccia	100 cm <sup>2</sup> di superficie totale	100 cm <sup>2</sup> di superficie totale
Elementi estranei di origine vegetale:		
— sostanza del torsolo	10 unità	10 unità
— semi di pera sciolti	80 pezzi	80 pezzi
— altri, incluse sostanze sciolte del torsolo	60 pezzi	60 pezzi

Le tolleranze, ove non siano fissate con riferimento ad una percentuale in numero, si riferiscono a 10 kg di peso netto sgocciolato.

Nei frutti interi il torsolo non è considerato un difetto.

3. Ai fini del paragrafo 2 si intende per:

- a) « unità difettose », frutti che presentano sulla superficie alterazioni del colore o macchie che contrastano nettamente con il colore generale del frutto e che possono penetrare nella polpa: in particolare ammaccature, ticchielature e macchie scure;
- b) « unità danneggiate meccanicamente », unità che sono state tagliate in parti nette; l'insieme delle parti che, riunite, eguagliano la dimensione di un'unità intera è considerato un'unità; oppure unità che sono state mondate eccessivamente e presentano, sulla superficie, profonde scanalature che ne deteriorano sostanzialmente l'aspetto;
- c) « buccia », sia la buccia aderente alla polpa della pera sia quella trovata sciolta nel recipiente;

d) « elementi estranei di origine vegetale », sostanze vegetali che non fanno parte del frutto o che, pur facendone parte, avrebbero dovuto essere rimosse durante la lavorazione: in particolare, sostanze del torsolo, semi di pera, nonché piccioli e foglie e parti di essi. Dalla definizione è tuttavia esclusa la buccia;

e) « sostanze del torsolo », le logge dei semi o parti di esse, attaccate al frutto, con o senza semi. I pezzi di torsolo sono considerati equivalenti ad un'unità quando, riuniti assieme, raggiungono la dimensione approssimativa di mezzo torsolo;

f) « semi di pera sciolti », i semi non contenuti nel torsolo, bensì trovati sciolti nel recipiente.

#### Articolo 5

1. Le pere e lo sciroppo e/o il succo naturale di frutta contenuti in un recipiente devono occupare non meno del 90 % della capacità in acqua del recipiente stesso.

2. Il peso netto sgocciolato della frutta contenuta in un recipiente deve essere in media almeno uguale alle seguenti percentuali della capacità in acqua del recipiente, espressa in grammi:

Presentazione	Capacità nominale in acqua del recipiente	
	425 ml e più	meno di 425 ml
Frutti interi	50	46
Metà	54	46
Quarti	56	46
Fette	56	46
Dadi	56	50

3. Se le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta sono condizionate in recipienti di vetro, la capacità in acqua deve essere ridotta di 20 ml prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Su ogni recipiente deve essere apposta una dicitura con l'indicazione della data e dell'anno di produzione,

nonché del trasformatore. Questa dicitura può essere apposta sotto forma di codice e deve essere approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione, le quali possono adottare disposizioni supplementari per quanto concerne tale dicitura.

#### *Articolo 6*

Il trasformatore, quotidianamente e ad intervalli regolari durante la trasformazione, deve verificare che le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta soddisfino ai requisiti necessari per poter beneficiare dell'aiuto. Il risultato della verifica deve essere registrato.

#### *Articolo 7*

Il regolamento (CEE) n. 1289/85 è abrogato.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2320/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per taluni prodotti; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento, l'aiuto deve essere pagato soltanto per i prodotti che soddisfano a requisiti di qualità minima da stabilirsi;

considerando che tali requisiti di qualità minima hanno lo scopo di prevenire la produzione di prodotti per i quali non esiste una domanda o di prodotti che provocherebbero distorsioni sul mercato; che tali requisiti devono essere basati su procedimenti tradizionali di corretta trasformazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1290/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha fissato le norme di qualità minima per le pesche sciroppate; che occorre modificare le disposizioni così adottate in modo da estendere il regime di aiuto alle pesche conservate nel succo naturale di frutta a norma del succitato regolamento (CEE) n. 1125/89 del Consiglio; che, per una maggiore chiarezza della presentazione, è opportuno riprendere in un nuovo testo i requisiti di qualità minima così modificati;

considerando che i requisiti qualitativi previsti dal presente regolamento costituiscono delle misure complementari per l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/89<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi cui debbono soddisfare le pesche allo sciroppo

e/o al succo naturale di frutta, quali sono definite all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1599/84, per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.

*Articolo 2*

Per la fabbricazione delle pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, sono impiegate soltanto pesche della specie *Prunus communis* L., escluse le nettarine. Il materiale di base deve essere fresco, sano, pulito e adatto alla trasformazione.

Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la fabbricazione di pesche in conserva, può essere stato refrigerato.

*Articolo 3*

1. Le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2.

2. Ai fini del presente regolamento, le varie presentazioni sono definite come segue:

- a) per « frutto intero » si intende il frutto intero non snocciolato;
- b) per « metà » si intende il frutto snocciolato, tagliato verticalmente in due parti approssimativamente uguali;
- c) per « quarti » si intende il frutto snocciolato, tagliato in quattro parti approssimativamente uguali;
- d) per « fette » si intende il frutto snocciolato, tagliato in più di quattro parti cuneiformi;
- e) per « dadi » si intende il frutto snocciolato, tagliato in pezzi cubici.

3. Ogni recipiente con pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta può contenere soltanto un tipo di presentazione e i frutti o parte di essi devono essere di dimensioni praticamente uniformi. Nel recipiente non devono trovarsi altri tipi di frutta.

4. Il colore delle pesche in conserva deve essere quello caratteristico della varietà utilizzata. Le parti che erano ovviamente vicine o che componevano la cavità del nocciolo e che, dopo essere state inscatolate, si sono lievemente scolorite, sono considerate aventi un colore caratteristico normale.

I recipienti delle pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta non devono contenere frutti parzialmente acerbi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 22. 5. 1985, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 46.

5. Le pesche in conserva devono essere esenti da elementi estranei di origine non vegetale e da sapori o odori estranei. I frutti devono essere carnosi e possono essere di consistenza variabile, ma non eccessivamente molli né eccessivamente duri.

6. Le pesche in conserva devono essere praticamente esenti da :

- a) elementi estranei di origine vegetale,
- b) buccia,
- c) unità difettose.

I frutti interi, la metà e i quarti devono essere inoltre praticamente esenti da unità danneggiate meccanicamente.

#### Articolo 4

1. I frutti o parti di essi sono considerati di dimensioni praticamente uniformi quando in un recipiente il peso dell'unità più grande non supera il doppio del peso dell'unità più piccola.

Se in un recipiente sono contenute meno di 20 unità, un'unità può non essere presa in considerazione. Ai fini della determinazione dell'unità più grande e di quella più piccola, le unità rotte non sono prese in considerazione.

2. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, si considerano normali per una varietà i seguenti colori :

- giallo, compresi i tipi varietali il cui colore predominante va dal giallo pallido all'arancione intenso ;
- bianco, compresi i tipi varietali il cui colore predominante va dal bianco al bianco-giallo.

3. Le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta sono considerate conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 6 se sono rispettate le seguenti tolleranze :

	Presentazione	
	Frutti interi, metà e quarti	Altre presentazioni
Nocciolo o parti di nocciolo	2 noccioli	2 noccioli
Unità difettose	10 % in numero	1 500 g
Unità danneggiate meccanicamente	5 % in numero	non applicabile
Buccia	150 cm <sup>2</sup> di superficie totale	150 cm <sup>2</sup> di superficie totale
Elementi estranei di origine vegetale	20 pezzi	20 pezzi

Le tolleranze, ove non siano fissate con riferimento ad una percentuale in numero, si riferiscono a 10 kg di peso netto sgocciolato.

Nei frutti interi allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta il nocciolo non è considerato un difetto.

4. Ai fini del paragrafo 3 si intende per :

a) « nocciolo o parti di nocciolo », noccioli interi e pezzi di nocciolo duri e taglienti.

Non vengono presi in considerazione i frammenti di nocciolo la cui dimensione massima è inferiore a 5 mm, privi di punte o bordi taglienti, i pezzi di nocciolo si considerano equivalenti ad un nocciolo se :

- un pezzo è più grande di mezzo nocciolo o
- nel campione esaminato è stato trovato un totale di tre pezzi ;

b) « unità difettose », frutti che presentano sulla superficie alterazioni del colore o macchie che contrastano nettamente con il colore generale del frutto e che possono penetrare nella polpa : in particolare, ammaccature, ticchiate e macchie scure ;

c) « unità danneggiate meccanicamente », unità che sono state tagliate in parti nette ; insieme delle parti che,

riunite, eguagliano la dimensione di un'unità intera è considerato un'unità ; oppure unità che sono state mondate eccessivamente e presentano, sulla superficie, profonde scanalature che ne deteriorano sostanzialmente l'aspetto. Si considerano danneggiate meccanicamente anche le metà che non sono state tagliate nel senso verticale ;

d) « buccia », sia la buccia aderente alla polpa della pesca sia quella trovata sciolta nel recipiente ;

e) « elementi estranei di origine vegetale », sostanze vegetali che non fanno parte del frutto o che, pur facendone parte, avrebbero dovuto essere rimosse durante la lavorazione : in particolare, piccioli e foglie e parti di essi. Dalla definizione sono tuttavia escluse la buccia e le parti di nocciolo.

#### Articolo 5

1. Le pesche e lo sciroppo o il succo naturale di frutta contenuti in un recipiente devono occupare non meno del 90 % della capacità in acqua del recipiente stesso.

2. Il peso netto sgocciolato della frutta contenuta in un recipiente deve essere in media almeno uguale alle seguenti percentuali della capacità in acqua del recipiente, espressa in grammi :

Presentazione	Capacità nominale in acqua del recipiente	
	425 ml o più	meno di 425 ml
Frutti interi	52	50
Metà	55	50
Quarti	58	50
Fette	58	50
Dadi	58	55

3. Se le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta sono condizionate in recipienti di vetro, la capacità in acqua deve essere ridotta di 20 ml prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Su ogni recipienti deve essere apposta una dicitura con l'indicazione della data e dell'anno di produzione, nonché del trasformatore. Questa dicitura può essere apposta sotto forma di codice e deve essere approvata

dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione, le quali possono adottare disposizioni supplementari per quanto concerne tale dicitura.

#### *Articolo 6*

Il trasformatore, quotidianamente e ad intervalli regolari durante la trasformazione, deve verificare che le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta soddisfino ai requisiti necessari per poter beneficiare dell'aiuto. Il risultato della verifica deve essere registrato.

#### *Articolo 7*

Il regolamento (CEE) n. 1290/85 è abrogato.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2321/89 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1989****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1125/89 ha modificato l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto contenuto nel regolamento (CEE) n. 426/86 includendo in particolare altri prodotti a base di pomodoro; che alcuni Stati membri produttori fabbricano nuovi prodotti con processi diversi; che per questo è opportuno adeguare in conformità le definizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/89 <sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

1. All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84 il comma seguente è aggiunto alla lettera n) « concentrato di pomodoro »:

« Tuttavia certe preparazioni di concentrato aventi un tenore di estratto secco non superiore al 18 % possono contenere semi e bucce nella misura massima del 4 % in peso del prodotto. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1989/1990 per ciascun prodotto.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 46.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2322/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1709/84 relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2294/89 <sup>(4)</sup> stabilisce in particolare, nell'allegato V, i coefficienti da applicare all'importo dell'aiuto per i concentrati di pomodoro aventi un tenore di estratto secco diverso da quello previsto per la determinazione dell'aiuto; che, tenuto conto delle nuove definizioni previste per i prodotti nuovi recepite nel regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2321/89 <sup>(6)</sup>, è opportuno prevedere un tasso di riduzione dell'aiuto applicabile ai nuovi prodotti;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1709/84 è aggiunto il seguente comma:

« tuttavia, l'importo dell'aiuto dev'essere ridotto — previa applicazione di uno dei coefficienti di cui all'allegato V — del 4 % nel caso di alcuni preparati di concentrato contenenti una percentuale minima di bucce e semi. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1989/1990 per i prodotti trasformati a base di pomodoro.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 31.<sup>(5)</sup> GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.<sup>(6)</sup> Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2323/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1957/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2321/89<sup>(4)</sup>, ha previsto una serie di nuovi prodotti trasformati a base di pomodori;considerando che il regolamento (CEE) n. 1957/89 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produ-

zione; che ai fini di una corretta gestione amministrativa è opportuno unificare alcune classificazioni esistenti; che occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento da ultimo citato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1957/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.<sup>(4)</sup> Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 109.

## ALLEGATO

## « ALLEGATO II

## Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in :		
	Spagna (1)	Portogallo (1)	altri Stati membri (2)
1. Concentrati di pomodoro avente tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	20,710	22,011	31,772
2. Pomodori interi pelati in conserva :			
a) della varietà San Marzano	6,633	—	11,444
b) della varietà Roma o di varietà simili	5,092	4,244	8,071
3. Pomodori non pelati in conserva interi della varietà Roma o di varietà simili	3,564	2,971	5,650
4. Pomodori interi pelati congelati :			
a) della varietà San Marzano	6,633	—	11,444
b) della varietà Roma o di varietà simili	5,092	4,244	8,071
5. Pomodori non interi o in pezzi pelati in conserva	3,463	2,886	5,488
6. Pomodori non pelati in conserva non interi o in pezzi	3,463	2,886	5,488
7. Pomodori non interi pelati congelati	3,463	2,886	5,488
8. Fiocchi di pomodoro	68,914	73,244	105,724
9. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 7 % ma al 12 % :			
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	5,356	5,692	8,217
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	6,427	6,831	9,860
c) pari o superiore al 10 %	7,856	8,349	12,051
10. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, inferiore al 7 % :			
a) pari o superiore al 5 %	4,285	4,554	6,574
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	3,392	3,605	5,204

(1) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono trasformati in Spagna, o rispettivamente, in Portogallo. Se i prodotti sono trasformati altrove, l'aiuto alla produzione non viene concesso.

(2) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono trasformati in uno Stato membro diverso dalla Spagna o dal Portogallo. Se i prodotti sono trasformati in Spagna o in Portogallo, l'aiuto alla produzione non viene concesso.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2324/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**che fissa le restituzioni applicabili per il mese di agosto 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare<sup>(5)</sup>, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio<sup>(6)</sup> ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(8)</sup>, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(9)</sup>;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di agosto 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(9)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di agosto 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	103,00
1001 90 99 000	38,50
1002 00 00 000	20,00
1003 00 90 000	45,00
1004 00 90 000	—
1005 90 00 000	45,00
1006 20 92 000	153,16
1006 20 94 000	153,16
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 000	191,45
1006 30 94 100	191,45
1006 30 94 900	191,45
1006 30 96 100	191,45
1006 30 96 900	191,45
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	45,00
1101 00 00 110	48,00
1101 00 00 120	48,00
1101 00 00 130	48,00
1102 20 10 100	100,74
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	86,30
1103 11 10 500	135,00
1103 11 90 100	54,00
1103 13 19 100	129,53
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	101,88
1104 21 50 100	115,06

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2325/89 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2286/89<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

- ↳ I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 20.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	26,55 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	26,55 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	26,55 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	26,55 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	23,52
1701 99 10	23,52
1701 99 90	23,52 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2326/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2178/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2287/89<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2178/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2178/89 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 208 del 20. 7. 1989, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	16,23 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	20,97 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	16,23 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	20,97 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,1765
1701 99 10 100	17,65	
1701 99 10 910	22,80	
1701 99 10 950	21,30	
1701 99 90 100		0,1765

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2327/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1989

**che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4076/88 ha definito le modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e dei prodotti del codice NC 0206 29 91 e ha diviso tale contingente in due parti, segnatamente una di 47 700 t ripartita tra gli Stati membri e l'altra di 5 300 t gestita dalla Comunità;

considerando che, per garantire un passaggio ordinato dal regime basato esclusivamente sulla gestione nazionale al regime di gestione comunitaria, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche del commercio dei prodotti considerati, occorre prevedere l'attribuzione, proporzionalmente ai dati anteriori, di una parte notevole della quota suddetta agli importatori tradizionali che sono in grado di dimostrare di aver importato nel 1987 e nel 1988 prodotti oggetto di questo contingente; che tuttavia, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime, nei limiti stabiliti, da parte della Commissione, occorre autorizzare l'ammissione al contingente di importatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e la gestione di quantitativi di una certa importanza; che per controllare quest'ultimo criterio è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che, per evitare speculazioni, occorre escludere l'ammissione al contingente degli operatori che non esercitano più un'attività nel settore delle carni bovine il 1° gennaio 1989;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(4)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89<sup>(5)</sup> ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88<sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità particolari del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine;

considerando che occorre prevedere la trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni concernenti il regime d'importazione in causa;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di gestione del quantitativo di 5 300 t di carni bovine congelate di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4076/88.

*Articolo 2*

1. Il quantitativo di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti nel modo seguente:

- a) La prima parte pari all'80 %, vale a dire 4 240 t, è riservata agli importatori che possono dimostrare di avere importato negli ultimi due anni carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 che costituivano oggetto dei contingenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3928/86 del Consiglio<sup>(8)</sup> e dal regolamento (CEE) n. 234/88 del Consiglio<sup>(9)</sup>.
- b) La seconda parte pari al 20 %, vale a dire 1 060 t, è riservata agli importatori che possono dimostrare di avere importato durante il 1988 un quantitativo di almeno 50 t di carni bovine che non costituivano oggetto del contingente stabilito dal regolamento (CEE) n. 234/88.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 2.

<sup>(9)</sup> GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 4.

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

2. La prova di cui al paragrafo 1 è fornita con il documento doganale di immissione in libera pratica. Gli Stati membri possono disporre che la prova sia fornita dal titolare indicato nella casella n. 4 del titolo d'importazione.

3. Il quantitativo di 4 240 t viene ripartito tra i diversi importatori proporzionalmente alle importazioni effettuate durante gli anni di riferimento.

4. Il quantitativo di 1 060 t viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti agli importatori.

5. Se del caso, i quantitativi indicati al paragrafo 1, lettere a) e b), sono maggiorati proporzionalmente dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4076/88.

### Articolo 3

1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, che al 1° gennaio 1989 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, beneficiano degli stessi diritti delle imprese che le hanno costituite.

### Articolo 4

1. Per poter beneficiare del regime all'importazione di cui all'articolo 1 occorre presentare una domanda di titolo d'importazione.

2. La domanda di titolo e il titolo recano:

a) nella casella 20 una delle seguenti diciture:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CEE) n° 4076/88]
- frosset kød af hornkvæg (forordning (EØF) nr. 4076/88)
- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EWG) Nr. 4076/88)
- Κατεψυγμένο θόειο κρέας (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4076/88)
- frozen meat of bovine animals (Regulation (EEC) No 4076/88)
- Viande bovine congelée (règlement (CEE) n° 4076/88)
- Carni bovine congelate (regolamento (CEE) n. 4076/88)
- Bevroren rundvlees (Verordening (EEG) nr. 4076/88)
- Carne de bovino congelada [Reglamento (CEE) n° 4076/88];

b) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine,

c) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- exacción reguladora suspendida para ... (cantidad para la que se haya extendido el certificado) kg
- suspension af importafgift for ... (den mængde licensen er udstedt for) kg
- Aussetzung der Abschöpfung für ... kg (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)
- αναστέλλεται η εισφορά για ... (ποσότητα για την οποία χορηγήθηκε το πιστοποιητικό) kg
- levy suspended for ... (quantity for which the licence was issued) kg
- prélèvement suspendu pour ... (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg
- prelievo sospeso per ... (quantitativo per il quale è stato rilasciato il certificato) kg
- Heffing geschorst voor ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg
- Direito nivelador suspenso para ... kg (quantidade para a qual foi emitido o certificado).

3. Ai fini dell'applicazione del regime, per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il prelievo fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 e il dazio del 20 % della tariffa doganale comune vengono riscossi per i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione.

### Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), gli importatori presentano alle autorità competenti la domanda d'importazione, accompagnata dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 2, entro il 1° settembre 1989 al più tardi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 settembre 1989, l'elenco degli importatori indicando il loro nome indirizzo nonché il quantitativo di carni importati nell'ambito del contingente fissato del regolamento (CEE) n. 4076/88 durante ciascun anno di riferimento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le domande degli importatori possono essere presentate fino al 1° settembre 1989, accompagnate dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

La domanda o le domande presentate da uno stesso operatore devono concernere un quantitativo corrispondente a massimo a 50 t di carni congelate, in peso del prodotto.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 15 settembre 1989, l'elenco dei richiedenti, precisando i quantitativi richiesti e i paesi di origine indicati.

*Articolo 6*

Le domande di cui all'articolo 5, paragrafo 2, possono essere ricevute soltanto nella misura in cui il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato e si impegna a non presentare domande concernenti lo stesso regime speciale in altri Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda: qualora lo stesso operatore presenti domande concernenti lo stesso regime speciale in due o più Stati membri, tutte queste domande sono irrricevibili.

Tutte le domande provenienti da uno stesso operatore sono considerate come domanda unica.

*Articolo 7*

1. La Commissione decide entro quali limiti può essere dato seguito alle domande.

Su riserva di questa decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli d'importazione sono rilasciati il 10 ottobre 1989.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 5, paragrafo 2, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i

titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

3. Se con la riduzione di cui al paragrafo 2 si ottiene un quantitativo inferiore a 3 t per domanda, l'attribuzione si effettua mediante estrazione a sorte.

*Articolo 8*

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 sono d'applicazione.

2. Tuttavia, in deroga agli articoli 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg peso netto il periodo di validità dei titoli scade il 31 dicembre 1989.

3. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/89 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1989****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2161/89 della Commissione <sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay;

considerando che, per i limoni freschi originari dell'Uruguay, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi,

e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2161/89 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 36.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2329/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1882/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/89 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2274/89<sup>(8)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 luglio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(12)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1882/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 182 del 29. 6. 1989, pag. 10.<sup>(8)</sup> GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 73.<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
0714 10 10 <sup>(1)</sup>	33,66	110,55	105,72
0714 10 91	30,64	107,53	105,72
0714 10 99	33,66	110,55	105,72
0714 90 11	30,64	107,53	105,72 <sup>(2)</sup>
0714 10 19	33,66	110,55	105,72 <sup>(2)</sup>
1102 90 10	61,19	199,59	193,55
1102 90 30	45,71	169,57	163,53
1103 12 00	45,71	169,57	163,53
1103 19 30	61,19	199,59	193,55
1103 29 20	61,19	199,59	193,55
1103 29 30	45,71	169,57	163,53
1104 11 10	34,27	112,70	109,68
1104 11 90	67,32	221,10	215,06
1104 12 10	25,50	95,69	92,67
1104 12 90	50,12	187,74	181,70
1104 21 10	52,04	175,07	172,05
1104 21 30	52,04	175,07	172,05
1104 21 50	82,64	274,87	268,83
1104 21 90	34,27	112,70	109,68
1104 22 10	42,69	166,55	163,53
1104 22 30	42,69	166,55	163,53
1104 22 50	38,28	148,38	145,36
1104 22 90	25,50	95,69	92,67
1106 20 10	33,66	110,55	103,90 <sup>(2)</sup>
1107 10 91	65,42	202,28 <sup>(2)</sup>	191,40
1107 10 99	51,63	153,89	143,01
1107 20 00	58,37	177,55 <sup>(2)</sup>	166,67

<sup>(1)</sup> 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

<sup>(2)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

<sup>(3)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2330/89 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1989****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1921/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/89 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1921/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1921/89 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 71.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

*(ECU)*

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,2352	—
1702 20 90	0,2352	—
1702 30 10	—	23,52
1702 40 10	—	23,52
1702 60 10	—	23,52
1702 60 90	0,2352	—
1702 90 30	—	23,52
1702 90 60	0,2352	—
1702 90 71	0,2352	—
1702 90 90	0,2352	—
2106 90 30	—	23,52
2106 90 59	0,2352	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2331/89 DEL CONSIGLIO****del 26 luglio 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo 18 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio <sup>(1)</sup> ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito ad importare burro dalla Nuova Zelanda a condizioni speciali durante il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1989;

considerando che il Consiglio non era stato in grado di concludere in tempo un nuovo regime di importazione per un periodo più lungo; che, per evitare un'interruzione delle importazioni, esso ha concesso con il regolamento (CEE) n. 1856/89 <sup>(2)</sup>, una nuova autorizzazione temporanea dal 1° gennaio al 31 luglio 1989;

considerando che per le stesse ragioni conviene prorogare l'autorizzazione temporanea fino al 30 settembre 1989;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1989.

«1. Il presente regime si applica nel periodo 1° gennaio 1984 — 30 settembre 1989.

I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti:

- 83 000 t nel 1984,
- 81 000 t nel 1985,
- 79 000 t nel 1986,
- 76 500 t nel 1987,
- 74 500 t nel 1988,
- 55 875 t per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1989.»

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Anteriormente al 30 settembre 1989, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione sul mantenimento del regime derogatorio.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. NALLET

<sup>(1)</sup> GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 1.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

**CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI  
DEGLI STATI MEMBRI**

**DECISIONE  
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

del 18 luglio 1989

relativa alla nomina dei membri del tribunale di primo grado delle Comunità europee

(89/452/CEE, Euratom, CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del  
carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 quin-  
quies, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea, in particolare l'articolo 168 A, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'e-  
nergia atomica, in particolare l'articolo 140 A, paragrafo 3,

vista la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del  
Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un tribunale  
di primo grado delle Comunità europee<sup>(1)</sup>,

considerando che è opportuno che i governi degli Stati  
membri procedano, di comune accordo, alla nomina dei  
dodici membri del tribunale di primo grado delle Comu-  
nità europee,

DECIDONO:

*Articolo unico*

Sono nominati membri del tribunale di primo grado a  
decorrere dal 1° settembre 1989:

- The Hon. Mr Justice Donal P.M. Barrington
- sig. Jacques Biancarelli
- sig. Cornelis Paulus Briët
- sig. David Alexander Ogilvy Edward
- sig. Rafael García-Valdecasas y Fernández
- sig. Christos G. Geraris
- sig. Heinrich Kirschner
- sig. Koenraad Lenaerts
- sig. Antonio Saggio
- sig. Romain Schintgen
- sig. Bo Vesterdorf
- sig. José Luis da Cruz Vilaça

La durata del mandato di sei membri sarà di sei anni fino  
al 31 agosto 1995; la durata del mandato degli altri sei  
membri sarà di tre anni fino al 31 agosto 1992.

I membri il cui mandato scadrà al termine del primo  
triennio saranno designati conformemente all'articolo 12  
della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

*Il Presidente*

R. DUMAS

<sup>(1)</sup> GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1.

**DECISIONE  
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**del 18 luglio 1989**

**relativa alla nomina del presidente del tribunale di primo grado delle Comunità europee**

**(89/453/CEE, Euratom, CECA)**

**I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

**DECIDONO :**

*Articolo unico*

vista la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee <sup>(1)</sup>,

È designato come presidente del tribunale di primo grado, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° settembre 1989 :

il sig. José Luis da Cruz Vilaça.

visto l'articolo 11, primo comma della decisione precitata che prevede che la prima designazione del presidente del tribunale di primo grado sia fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri,

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

*Il Presidente*

**R. DUMAS**

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1.



# CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1989

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale

(89/454/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli da 193 a 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli da 165 a 167,

vista la convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo che termina il 20 settembre 1990<sup>(1)</sup>,

considerando che un seggio di membro del Comitato in oggetto si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. Jean-Claude Clavel, comunicate al Consiglio il 19 maggio 1989,

viste le candidature presentate dalla Rappresentanza permanente francese il 23 maggio 1989,

dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

### *Articolo unico*

Il sig. Charles Pelletier è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Jean-Claude Clavel per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. NALLET

<sup>(1)</sup> GU n. C 244 del 30. 9. 1986, pag. 2.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1522/89 del Consiglio, del 30 maggio 1989, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 149 del 1° giugno 1989)*

Nella rettifica del regolamento sopra menzionato, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 191 del 6 luglio 1989, a pagina 31 :

- nella terza colonna, in corrispondenza della menzione del codice ex 0711 90 50, anziché « 0 » leggi « 3 »;
  - nella terza colonna, in corrispondenza della prima menzione del codice ex 0804 10 00, anziché « 3 » leggi « 0 ».
-